

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE**

TRA

Tribunale di Bari, in persona del Presidente vicario dott.ssa Rosa Anna Depalo

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in persona del dott. Alessio Coccioni

Ordine dei Veterinari di Bari, in persona del Presidente dr. Giovanni Albergo

Ordine degli Avvocati di Bari, in persona del Presidente avv. Giovanni Stefani

PREMESSO

- 1) che l'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (legge "Gelli-Bianco" in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) prevede che la perizia e/o la consulenza tecnica, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, debbano essere affidate ad uno o più specialisti nella disciplina che *abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*
- 2) che lo stesso articolo prevede, inoltre, nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei consulenti e dei periti tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp. att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. disp. att. c.p.p.), evidenziando, in particolare, la necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri, allo scopo di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;
- 3) che con risoluzione del 25 ottobre 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia

di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

- 4) che in virtù di tanto il CSM in data 24 maggio 2018 ha stipulato col Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri un protocollo d'intesa recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dai soggetti competenti a livello circondariale;
- 5) che in forza della previsione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio *un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie*, gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa stabiliscono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto, partecipino gli *Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario*;
- 6) che l'art. 3 dello stesso protocollo raccomanda:
 - di *prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie "CoGeAPS)*;
 - di tener conto dei profili di competenza tecnica e scientifica, rilevanti nei procedimenti ove insorgano questioni di tutela della salute umana ed ambientale, che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. biologia e chimica) o che esorbitano dalle stesse, ma sono indirettamente rilevanti per la tutela della salute (es. fisica, geologia, farmacoconomia ecc.);
- 7) che **il 12 marzo 2019 tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani è stato stipulato un apposito accordo** al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa ed alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;
- 8) che il presente accordo è volto a dare attuazione nel circondario alle linee guida adottate a livello nazionale con le suddette intese;
- 9) che la presente regolamentazione deve intendersi quale parte integrante il protocollo d'intesa di carattere generale, in materia di iscrizione, revisione e tenuta degli albi, stipulato contestualmente

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Struttura dell'albo

L'albo circondariale dei periti e dei consulenti tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie sarà suddiviso in base alle seguenti professioni riconosciute e vigilate dal Ministero della Salute, come attualmente censite all'anagrafe del Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CoGeAps) ovvero:

- medico - chirurgo
- odontoiatra
- medico veterinario
- farmacista
- ostetrico
- infermiere
- tecnico di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
- biologo
- chimico-fisico
- psicologo

1.1 Sezione dell'albo riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei Veterinari

La sezione suddetta è suddivisa in due sottosezioni:

- a) veterinario operante nel settore pubblico, con previsione delle tre seguenti aree funzionali, alle quali vengono collegate le relative specializzazioni o discipline equipollenti di cui alle tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 di cui fanno parte integrante:
 - a.1) sanità animale;
 - a.2) igiene produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati;
 - a.3) igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. Alle tre aree funzionali;
- b) veterinario operante nel settore privato, con le seguenti aree funzionali:
 - b.1) area medico veterinaria privata degli animali d'affezione;
 - b.2) area medico veterinaria privata degli animali da reddito;
 - b.3) area medico veterinaria della sicurezza alimentare;
 - b.4) area medico veterinaria privata degli animali non convenzionali;
 - b.5) area medico veterinaria privata degli equidi;
 - b.6) area medico veterinaria privata farmaceutica, mangimistica e della ricerca.

All'atto dell'iscrizione o del rinnovo della domanda di iscrizione il candidato potrà indicare l'area professionale nell'ambito della quale chiede di essere inserito.

2. Valutazione della speciale competenza

In modifica di quanto previsto dagli artt. 1.2 – 1.2.1 del protocollo principale, gli elementi di valutazione della “speciale competenza” **si individuano primariamente:**

- a) nell’iscrizione da almeno 10 anni nell’albo provinciale dei Medici Veterinari;
- b) nell’esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo non inferiore a 5 anni, nell’area professionale indicata in sede di iscrizione e selezionata tra quelle individuate nelle due suddette sotto-sezioni;
- c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

Si richiede, inoltre:

- d) il possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella disciplina di competenza, indicante i corsi di livello universitario o assimilato (dottorati, master, corsi di perfezionamento, ovvero titoli di specializzazione, nonché le eventuali attività di docenza),
- e) il possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese etc.),
- f) l’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre l’iscrizione a società scientifiche,
- g) l’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista,
- h) l’eventuale possesso di competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017;
- i) l’eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

Gli elementi di valutazione elencati nei precedenti paragrafi sono considerati complessivamente ed in concorso fra loro, cosicché il mancato possesso di un elemento primario di valutazione (ad es. il periodo minimo di esercizio della professione di cui alla lettera a) dovrebbe orientare al rigetto della domanda, facendo presumere l’assenza di “speciale competenza”, a meno che il Comitato non ritenga che la particolare rilevanza e qualità degli altri elementi di valutazione sia tale da compensare l’elemento carente.

Gli elementi suddetti saranno specificati dal candidato in sede di compilazione del modulo di prima iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì, essere obbligatoriamente presente -ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. 24/17- anche l’indicazione del numero e della tipologia degli incarichi svolti e di quelli revocati come perito e consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata) all’interno di procedimenti civili o penali.

Tuttavia, l'assenza di precedenti incarichi, non preclude la prima iscrizione o la riconferma, mentre potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'ausiliario, anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza il modulo di iscrizione deve dare espressamente atto.

Resta fermo il potere del Comitato di valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale dell'iscritto all'albo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

3. Dichiarazioni da rendere ai fini della valutazione della sussistenza di posizioni di conflitto di interessi

La richiesta di prima iscrizione e di riconferma dell'iscrizione all'Albo deve essere corredata da apposita dichiarazione relativa alle posizioni che potrebbero determinare una situazione di conflitto di interessi con alcuna delle parti in giudizio (a titolo esemplificativo: rapporto di lavoro o regime di convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e private, enti previdenziali, imprese di assicurazione etc.).

Il Presidente Vicario  06 DIC. 2019

Il Procuratore della Repubblica  0 DIC. 2019

Il Presidente Ordine Veterinari Bari  06 DIC. 2019

Il Presidente Ordine Avvocati Bari  10 DIC. 2019